

## **NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.**

La presente legge, di cui finalità prioritaria è la sicurezza territoriale, contiene la disciplina e il riordino del **Sistema regionale di protezione civile** in Emilia Romagna.

Essa va ad abrogare la precedente legge regionale n. 45/1994, che limitandosi a recepire la legge statale n. 225 del 1992, fondava un sistema incardinato sul concetto di "servizio nazionale di protezione civile", non più conforme al mutato assetto istituzionale operato dal nuovo Titolo V e, in particolare, al passaggio della competenza legislativa della materia da esclusiva statale a concorrente.

La presente legge considera:

- **soggetti** del sistema regionale di protezione civile: Regione, Enti pubblici territoriali, ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata, comprese le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- **attività di protezione civile**: quelle di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il criterio di ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo si basa sulla distinzione tra diverse **tipologie di eventi calamitosi**:

- a) quelli che possono essere fronteggiati a livello locale in via ordinaria da ciascun ente o amministrazione;
- b) quelli che per natura o estensione richiedono l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (con poteri di indirizzo della Regione);
- c) quelli che, necessitando per intensità ed estensione di mezzi e poteri straordinari, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato.

Le funzioni sono ripartite come segue tra i soggetti istituzionali.

**La Regione**, cui spettano residualmente i compiti non conferiti dalla legge ad altri Enti, ha funzione di indirizzo e coordinamento sui soggetti di protezione civile; coordinamento (tramite convenzioni) e promozione delle collaborazioni per le iniziative al di fuori del territorio regionale e nazionale; promozione, anche attraverso la concessione di contributi, dello sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali e della cooperazione tecnico-operativa

**Le Province** costituiscono presidio territoriale locale di prevenzione, previsione gestione dei rischi. In particolare esse provvedono: al coordinamento e supporto della pianificazione comunale, alla predisposizione di piani provinciali di emergenza con relativa vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, alle funzioni di spegnimento degli incendi boschivi, all'attuazione in ambito provinciale delle attività e interventi di previsione e prevenzione dei rischi di cui al Piano regionale, alla promozione e coordinamento delle organizzazioni di volontariato, dell'attività di formazione, individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento regionale, gestione delle emergenze. In ogni capoluogo di Provincia è costituito il Comitato provinciale di protezione civile.

**I Comuni** provvedono alla predisposizione ed attuazione dei piani comunali e intercomunali di intervento, alla vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, ad informare la popolazione sulle situazioni di pericolo, all'attivazione degli interventi di prima assistenza.

E' istituito il **Comitato regionale di protezione civile**, organismo di coordinamento istituzionale tra i soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile.

Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla precedente lettera b) che richiedano un'immediata risposta della Regione, il **Presidente della Giunta regionale** decreta lo **stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale**, assumendo il coordinamento istituzionale delle attività e provvedendo all'attuazione degli interventi necessari, anche in deroga alle disposizioni regionali a mezzo di ordinanze motivate. A tal fine si avvale di appositi comitati istituzionali composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti e approva su loro proposta appositi piani di interventi urgenti, della cui attuazione la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio.

Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta assume le iniziative per la dichiarazione da parte del competente organo statale dello stato di emergenza nel territorio regionale, assicurando l'immediata disponibilità di mezzi, strutture e volontari

Quali strumenti di pianificazione territoriale la legge prevede:

- **il Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi**, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il Comitato regionale, contiene tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale realizzati o da realizzare
- **il Piano operativo regionale di emergenza**, contenente le disposizioni per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali, approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale (la Giunta approva altresì gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali comunali e intracomunali);
- **il Piano regionale in materia di incendi boschivi**, approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato, sottoposto a revisione annuale, che, conformemente alla legge 353 del 2000 individua, tra l'altro, le aree e i periodi a rischio, le zone vietate, le attività formative di educazione alla prevenzione e ai comportamenti in caso di pericolo, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi per la manutenzione ed il ripristino.

Oltre alle strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, e al Centro Funzionale Regionale di cui al D.P.C.M. 15 dicembre 1998, i soggetti cui sono attribuiti i principali compiti operativi di protezione civile sono i seguenti.

A) **L'Agenzia regionale di protezione civile**, che si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle strutture operative di Corpo nazionale vigili del fuoco, Corpo forestale italiano, Corpo Capitanerie di porto, Agenzia regionale per la prevenzione e l'Ambiente, Organizzazioni di volontariato iscritte, Croce rossa italiana, Corpo nazionale soccorso alpino, Consorzi di bonifica, ogni altro soggetto pubblico o privato che compia compiti di protezione civile.

L'Agenzia è l'organo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile, deputato a provvedere, nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle attività regionali in materia di protezione civile.

Organi dell'Agenzia sono:

- il Direttore: incarico conferito dalla Giunta a soggetti con adeguata professionalità e attitudine; egli ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
- il Collegio dei revisori, nominato dalla Regione, assicura la regolarità contabile degli atti dell'Agenzia.

**B) Il volontariato di protezione civile**, di cui la legge regola organizzazione ed impiego. Essa considera organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito senza fini di lucro che, avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie personali e gratuite di propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile articolata in colonne mobili provinciali.

E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali, cui possono iscriversi le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato, con funzioni di iscrizione e cancellazione attribuite alle Province.

La Regione può disporre, nei confronti delle organizzazioni iscritte nell'elenco, la concessione di contributi e il concorso al rimborso delle spese sostenute.

E' istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile, con funzioni di consultive e propositive in materia di volontariato

La legge istituisce infine i seguenti organi:

- il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM): assicura il coordinamento tecnico operativo regionale delle attività per fronteggiare gli eventi di cui precedente lettera b) o l'intervento regionale per quelli di cui lettera c);
- la Commissione regionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico scientifico;
- il Centro operativo regionale (COR): presso l'Agenzia regionale quale presidio permanente della Regione